

Al Sig. Sindaco del Comune di
LETOJANNI (ME)
protocollo@pec.comune.letojanni.me.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Runci
Responsabile Settore 3 Comune di
LETOJANNI (ME)
utcletojanni@tiscali.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ROMA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n. 61/14

Palermo, 04/06/2014

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti il
"Consolidamento sede stradale c/da Danisi Blandina" - Richiesta di revoca/rettifica.

In relazione all'invito "a manifestare interesse per l'affidamento ad associazione/raggruppamento temporaneo tra tecnici professionisti (ing. arch, geom.,geologi) per il servizio relativo ai rilievi topografici, tracciamenti e assistenza in cantiere, relazione geologica assistenza in cantiere del geologo, progettazione esecutiva, calcoli, direzione lavori, sicurezza e coordinamento, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità inerente il Consolidamento sede stradale c/da Danisi Blandina, disposizione Commissariale n. 15 del 17/12/2012 o.c.d.p.c. 11-2012ai sensi del decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.", pubblicato sul sito istituzionale del Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti,

attraverso i rispettivi Ordini provinciali, circa la non corretta applicazione delle norme di legge e talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico, a fronte di un bando riguardante correttamente un'attività progettuale unitaria, in quanto afferente ad un unico intervento progettuale, con il coinvolgimento di più figure professionali specialistiche, codesto Comune è incorso in una serie di criticità che qui si riassumono:

- a) non ha provveduto ad individuare in maniera certa e distinta le figure professionali richieste, imponendone la relativa abilitazione e iscrizione all'albo, limitandosi ad indicare in maniera indifferenziata diversi titoli professionali (ing. arch. geom. geologo);
- b) non ha provveduto ad indicare i singoli requisiti professionali normativamente individuati con la specifica responsabilità in capo a ciascuna delle prestazioni richieste, prescindendo dalla specificità dell'intervento (consolidamento di opera stradale) la cui progettazione e direzione risulta di competenza esclusiva dell'ingegnere, ovvero sottintendendo la competenza esclusiva del geologo sulle relative prestazioni;
- c) non ha articolato e giustificato l'importo del compenso posto a base d'asta, individuando le poste relative alle diverse prestazioni richieste, con riferimento alle singole figure professionali. A tal proposito, infatti, la determinazione AVCP n.5/2010 indica che, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici;
- d) il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non appare in ogni caso determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262 del DPR n.207/2010, ed in particolare con riferimento ai corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici di cui al Decreto 31 ottobre 2013, n.143 e a quelli relativi alle altre figure professionali. In tal senso, ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011, il RUP avrebbe potuto ben avvalersi degli Ordini professionali territorialmente competenti per la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità;
- e) la dichiarazione relativa "alla congruità, all'importanza dell'opera e al decoro della professione per la prestazione richiesta per l'importo pari ad € 44.000,00 oltre IVA" pretesa da ciascun soggetto partecipante, risulta apertamente in contrasto con i principi indicati al precedente capoverso e stabiliti dalla normativa vigente e potrebbe addirittura configurarsi come una sorta di *patto contra legem*;
- f) vengono escluse espressamente le "prestazioni accessorie", per cui è da ritenere che l'importo complessivo debba ricomprendere anche le lavorazioni relative ai sondaggi geognostici, alle prove di laboratorio e in situ, rendendo ancor meno congruo il compenso fissato a base d'asta;
- g) il criterio di selezione indicato per la scelta dei soggetti da invitare "in base alle competenze professionali attestate dai curriculum" risulta assolutamente aleatorio per la determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e apre alla assoluta arbitrarietà là dove si tratta di associazioni/raggruppamenti fra professionisti con competenze totalmente distinte, come nel caso presente.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate, che evidenziano una assoluta irregolarità nelle procedure di determinazione del corrispettivo, della individuazione dei requisiti professionali per l'accesso alla gara per affidamento dell'incarico, e le altre criticità sopra individuate, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei professionisti concorrenti ma anche della stessa amministrazione appaltante, per cui

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca dell'avviso in parola, la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.